



Prot. n°5813/p/cv

Roma, 19 giugno 2013

A tutte le Casse Edili

e p.c. ai componenti il
Consiglio di Amministrazione
della CNCE

Loro sedi

Comunicazione n ° 519

Oggetto: lavoro accessorio

In relazione ai quesiti pervenuti da alcune Casse Edili in merito alla possibilità di utilizzo del lavoro accessorio nel settore dell'edilizia e nei rapporti con la Cassa Edile, si invia in allegato la circolare n. 4/2013 del 18 gennaio 2013 emanata dalla Direzione generale per l'Attività ispettiva del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

La circolare, analizzando le modifiche alle norme sul lavoro accessorio introdotte dalla legge n. 92/2012, nel capitolo "Lavoro accessorio e appalti" chiarisce che il ricorso ai buoni lavoro (o voucher) è possibile esclusivamente nel rapporto diretto tra prestatore e utilizzatore della prestazione stessa, "mentre è escluso che un'impresa possa reclutare e retribuire lavoratori per svolgere prestazioni a favore di terzi, come nel caso dell'appalto e della somministrazione".

Nell'invitare, quindi, le Casse Edili a segnalare alla scrivente eventuali situazioni non conformi all'allegata circolare ministeriale, si rimane a disposizione per ogni ulteriore necessità di chiarimenti.

Cordiali saluti

Il Vicepresidente
Emilio Correale

Il Presidente
Giorgio Forlani

Allegato: 1



Roma, 18 gennaio 2013

Prot. 37/0001205

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Agli indirizzi in allegato

Direzione generale per l'Attività Ispettiva

Oggetto: L. n. 92/2012 (c.d. riforma lavoro) – modifiche all'artt. 70 e ss. del D.Lgs. n. 276/2003 – lavoro accessorio – indicazioni operative per il personale ispettivo.

Le modifiche in materia di lavoro accessorio dettate dalla L. n. 92/2012 hanno comportato, da un lato, una forte semplificazione dello strumento e, dall'altro, uno snellimento del relativo quadro normativo attraverso l'eliminazione delle causali soggettive e oggettive che consentivano il ricorso all'istituto, sostituite con una disposizione che prevede limiti di carattere essenzialmente economico.

In relazioni a tali modifiche si forniscono le principali indicazioni di carattere operativo volte a consentire un corretto svolgimento dell'attività di vigilanza da parte del personale ispettivo.

Campo di applicazione

Il nuovo art. 70 del D.Lgs. n. 276/2003 prevede che *“per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente”*.

Sulla base del primo periodo dell'art. 70 è **dunque possibile attivare sempre e comunque lavoro accessorio tenendo conto esclusivamente di un limite di carattere economico (fatte salve le successive precisazioni)**. Tale limite, pari a € 5.000, originariamente quantificato in relazione alla attività prestata nei confronti del singolo committente, va riferito oggi al compenso massimo che il lavoratore accessorio può percepire, nel corso dell'anno solare, indipendentemente dal numero dei committenti.

Sotto questo profilo appare infatti poco significativa la circostanza secondo cui, dal punto di vista lessicale, l'istituto che faceva prima riferimento a *"prestazioni lavorative di natura occasionale"* oggi viene identificato come una attività *"meramente occasionale"*.

Ciò che rileva, infatti, è la circostanza secondo cui la nozione di lavoro accessorio appare oggi oggettivamente delineata **proprio dal riferimento quantitativo al compenso annuale in capo al lavoratore e non più al committente**, circostanza questa che finisce per assumere una valenza definitoria dell'istituto.

Secondo tale impostazione il riferimento all'attività *"meramente"* accessoria non è altro che una sottolineatura che ribadisce, considerato il modesto apporto economico in capo al lavoratore, la sostanziale occasionalità delle prestazioni, certamente non in grado di costituire solido sostentamento economico del lavoratore stesso.

Attività resa nei confronti dei committenti imprenditori commerciali o professionisti e nel settore agricolo

Fermo restando il limite complessivo di € 5.000 nel corso di un anno solare, il Legislatore stabilisce che *"nei confronti dei committenti imprenditori commerciali o professionisti, le attività lavorative (...) possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente (...)".*

Ai fini del rispetto della nuova disciplina, occorre prima di tutto verificare se il committente è un *"imprenditore commerciale o professionista"*. In caso positivo la prestazione nei suoi confronti non potrà dar luogo a compensi maggiori di € 2.000 di voucher.

Il limite in questione necessita tuttavia di una precisazione. In particolare va chiarito che l'espressione *"imprenditore commerciale"* vuole in realtà intendere qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che opera su un determinato mercato, senza che l'aggettivo *"commerciale"* possa in qualche modo circoscrivere l'attività di impresa.

Un secondo limite, anch'esso di carattere oggettivo e fermo restando il tetto dei € 5.000, riguarda il settore agricolo. Il nuovo art. 70 stabilisce infatti che il lavoro accessorio in questo specifico ambito si applica:

- alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di 25 anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;

- alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all'art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972 (trattasi dei *"produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio attività, prevedono realizzare un volume d'affari non superiore a € 7.000, costituito per almeno due terzi da cessione di prodotti"*) che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

In sostanza, è possibile utilizzare voucher sino a € 5.000 in agricoltura solo se l'attività è svolta da pensionati o giovani studenti ovvero, a prescindere da chi è il lavoratore accessorio, se l'attività è svolta a favore dei piccoli imprenditori agricoli. **Proprio in ragione della specialità del settore agricolo, si ritiene altresì che non trovi applicazione l'ulteriore limite di € 2.000 previsto in relazione alle prestazioni rese nei confronti degli imprenditori e professionisti.**

Ultima limitazione riguarda la possibilità di ricorrere al lavoro accessorio da parte di un committente pubblico. In tale ipotesi il Legislatore prevede semplicemente che il ricorso all'istituto *"è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno"*.

Lavoro accessorio e appalti

Come già chiarito in relazione alla precedente disciplina, il lavoro accessorio costituisce uno strumento attraverso il quale ricondurre nell'ambito della regolarità talune prestazioni di carattere occasionale che, frequentemente, sono di fatto escluse da qualsiasi formalizzazione.

La ridefinizione dell'istituto e il contenimento del suo ambito applicativo non lasciano peraltro alcun dubbio in ordine alla perdurante esigenza che lo stesso non si presti a fenomeni di "destrutturazione" di altre tipologie contrattuali e a possibili fenomeni di "dumping" sociale nell'ambito degli appalti, a sfavore delle imprese che ricorrono a contratti di lavoro più "stabili".

In relazione a tale aspetto, pertanto, è possibile confermare l'orientamento secondo il quale il lavoro accessorio è utilizzabile in relazione a prestazioni rivolte **direttamente** a favore dell'utilizzatore della prestazione stessa, senza il tramite di intermediari (con la sola eccezione degli steward delle società calcistiche, come esplicitamente previsto con D.M. 8 agosto 2007 modificato dal D.M. 24 febbraio 2010). Il ricorso ai buoni lavoro è dunque limitato al rapporto diretto tra prestatore e utilizzatore finale, mentre è **escluso che una impresa possa reclutare e retribuire lavoratori per svolgere prestazioni a favore di terzi come nel caso dell'appalto e della somministrazione** (già in tal senso INPS circ. n. 88/2009 e n. 17/2010).

Lavoro accessorio e permesso di soggiorno

Nell'art. 72, comma 3, del D.Lgs. n. 276/2003 il Legislatore prevede che il compenso legato a prestazioni di lavoro accessorio *“è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio”*. Tuttavia lo stesso compenso può essere utile al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno. Lo stesso art. 70 novellato stabilisce infatti che *“i compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità di cui all'articolo 72 sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno”*. Sul punto occorre dunque ricordare che, ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 286/1998 *“il lavoratore non appartenente all'Unione europea deve comunque dimostrare di disporre di idonea sistemazione alloggiativa e di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria”*. Inoltre, ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. n. 394/1999 (come modificato dal D.P.R. n. 334/2004) *“ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno (...) la documentazione attestante la disponibilità di un reddito da lavoro o da altra fonte lecita, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi a carico può essere accertata d'ufficio sulla base di una dichiarazione temporaneamente sostitutiva resa dall'interessato con la richiesta di rinnovo”*.

Si segnala che normalmente non viene considerato possibile un rinnovo con una busta paga inferiore ai € 439 mensili nel caso di straniero senza familiari, ossia pari all'importo del minimo dell'assegno sociale (v. anche TAR Piemonte, Sez. II, sentenza n. 3834 del 29 dicembre 2004 secondo cui *“è legittimo il provvedimento di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo se il cittadino extracomunitario è attualmente sprovvisto di un reddito di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria”*).

Caratteristiche dei buoni lavoro

In relazione alle caratteristiche dei voucher occorre segnalare gli interventi sull'art. 72 del D.Lgs. n. 276/2003, volti a consentire una verifica certa in ordine al corretto utilizzo dell'istituto.

Al primo comma dell'articolo si stabilisce infatti che i carnet dei buoni di lavoro accessorio sono *“orari, numerati progressivamente e datati”*; inoltre il loro valore nominale è fissato con decreto del Ministero del lavoro *“tenuto conto delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali”*.

La novella legislativa cambia anzitutto il criterio di quantificazione del compenso del lavoratore accessorio che, da una “negoiazione” in relazione al valore di mercato della prestazione, passa ad un “ancoraggio” di natura oraria parametrato alla durata della prestazione stessa, così da

evitare che un solo voucher, attualmente del valore di € 10, possa essere utilizzato per remunerare prestazioni di diverse ore.

Ne consegue che diventa fondamentale, da parte del personale ispettivo, una ricostruzione in sede di verifica circa la “durata” della prestazione resa, da effettuarsi secondo le “tradizionali” modalità accertative proprie del lavoro subordinato. Resta evidentemente salva la possibilità di remunerare una prestazione lavorativa in misura superiore rispetto a quella prevista dal Legislatore corrispondendo, ad esempio, per un’ora di lavoro anche più voucher.

Ad analoghe esigenze accertative soccorrono anche le precisazioni in ordine al fatto che i voucher siano “*numerati progressivamente e datati*”, atteso che la data in particolare consentirà di verificare se i voucher sono utilizzati in relazione al periodo evidenziato.

A tal proposito, considerata la natura preventiva della comunicazione sull’utilizzo del lavoro accessorio, al fine di consentire la massima flessibilità sia del voucher telematico, sia di quello cartaceo, il riferimento alla “data” non può che implicare che la stessa vada intesa come un “arco temporale” di utilizzo del voucher **non superiore ai 30 giorni decorrenti dal suo acquisto**.

Una diversa interpretazione, infatti, renderebbe assai difficile e oltremodo oneroso per il committente formalizzare preventivamente le singole giornate e la quantità di voucher da attribuire ad ogni lavoratore, in particolare in alcuni settori ove la effettuazione e la quantificazione della prestazione è condizionata da fattori esterni, anche di carattere climatico, di difficile prevedibilità.

Disciplina sanzionatoria

Le possibili violazioni della disciplina in materia di lavoro accessorio attengono principalmente al superamento dei limiti quantitativi – e pertanto “qualificatori” – previsti, nonché all’utilizzo di voucher al di fuori del periodo consentito (30 giorni dall’acquisto).

Quanto al primo profilo va anzitutto ribadito che il limite quantitativo diventa elemento “qualificatorio” della fattispecie e pertanto, in sede di verifica, è necessario che non sia stato già superato l’importo massimo consentito.

Nelle more che l’Istituto completi il sistema informatizzato di monitoraggio in ordine ai limiti di ammissibilità in capo al lavoratore dell’accredito di voucher, il committente potrà opportunamente richiedere al lavoratore una dichiarazione in ordine al non superamento degli importi massimi previsti, ai sensi dell’art. 46, comma 1 lett. o), del D.P.R. n. 445/2000, in quanto tali circostanze non possono non essere conosciute dallo stesso lavoratore.

Premesso quanto sopra, ferme restando le conseguenze penalmente rilevanti in capo al lavoratore in caso di false dichiarazioni, il superamento dei limiti anzidetti non potrà non determinare una “trasformazione” del rapporto in quella che costituisce la “*forma comune di*

rapporto di lavoro”, ossia in un rapporto di natura subordinata a tempo indeterminato, con applicazione delle relative sanzioni civili e amministrative; ciò almeno con riferimento alle ipotesi in cui le prestazioni siano rese nei confronti di una impresa o di un lavoratore autonomo e risultino funzionali all’attività di impresa o professionale. In altri termini sarà possibile operare la “trasformazione” del rapporto ogniqualvolta le prestazioni del lavoro accessorio siano verosimilmente fungibili con le prestazioni rese da altro personale già dipendente dell’imprenditore o del professionista.

Analoghe conseguenze sanzionatorie non potranno non aversi anche nell’ipotesi di un utilizzo dei voucher in un periodo diverso da quello consentito (30 giorni dal suo acquisto). In assenza del “titolo” legittimante la prestazione di lavoro accessorio, come peraltro già chiarito con circ. n. 38/2010, la prestazione stessa sarà inoltre da ritenersi quale “prestazione di fatto”, non censita preventivamente e pertanto da considerarsi “in nero”.

Periodo transitorio

L’art. 1, comma 33, della L. n. 92/2012 introduce inoltre una specifica regolamentazione del periodo transitorio, rispetto al quale *“resta fermo l’utilizzo, secondo la previgente disciplina, dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio (...), già richiesti alla data di entrata in vigore della presente legge e comunque non oltre il 31 maggio 2013”*.

In sostanza i buoni già acquistati prima del 18 luglio 2012 potranno essere spesi entro il 31 maggio 2013 rispettando la precedente disciplina anche e soprattutto in relazione al campo di applicazione del lavoro accessorio.

Ne consegue che tali buoni non saranno conteggiati ai fini del raggiungimento dei predetti limiti di € 5.000 e € 2.000 e rispetto ad essi non sussiste alcun vincolo di parametrizzazione oraria.

Il Direttore generale per l’Attività ispettiva
(f.to Paolo Pennesi)

DP



SISTEMA BILATERALE DELLE COSTRUZIONI

REGOLARITA'

SICUREZZA

FORMAZIONE



Roma, 24 giugno 2013

Alle Casse Edili, ai Cpt
e alle Scuole Edili

e p.c. Ai componenti il C.d.A. della
Cnce, Cncpt e Formedil

Alle Parti Sociali

Prot. **CNCE** n. 5819 Com . n. 520

Prot. **CNCPT** n. 138/2013 – Circolare **n. 24513/2013**

Prot. **FORMEDIL** n. 611/13 - Circolare n. 27/13

Oggetto: Convegno: "Senza Pericolo" Milano 5 luglio ore 9:30/13:30.

Gli enti bilaterali milanesi, (Cassa edile, CPT ed Esem) organizzano un convegno in collaborazione con SBC (Cnce, Cncpt e Formedil) e con l'Osservatorio Sicurezza Lavoro costituito da Tribunale di Milano, Inail Regionale Lombardia e CPT Lombardia.

L'evento, dal titolo: - "SENZA PERICOLO - la bilateralità per imprese e lavoratori", si svolgerà il 5 luglio dalle ore 9:30 alle ore 13:30 nel salone d'onore della Triennale di Milano in viale Alemagna n. 6.

Nell'inviare in allegato la locandina della manifestazione, invitiamo tutti gli enti in indirizzo ad intervenire e segnaliamo che è possibile effettuare le iscrizioni on line sul sito www.osservatoriosicurezza.it.

Per qualsiasi ulteriore informazione potete contattare gli scriventi Enti nazionali o la Segreteria del Convegno ai numeri 02/62586543 – 02/48708552.

Cordiali saluti.



SISTEMA BILATERALE DELLE COSTRUZIONI

REGOLARITA'

SICUREZZA

FORMAZIONE



COMMISSIONE NAZIONALE
PARITETICA PER LE CASSE EDILI



(Network della sicurezza in edilizia)



ENTE NAZIONALE PER LA
FORMAZIONE E L'ADDESTRAMENTO
PROFESSIONALE NELL'EDILIZIA

Presidente
Marco Garantola

Presidente
Massimo Calzoni

Presidente
Giorgio Forlani

Vice-Presidente
Franco Turri

Vice-Presidente
Piero Leonesio

Vice-Presidente
Emilio Correale

Allegato: 1.



Mutualità
ed Assistenza



Sicurezza
in edilizia



Formazione
e Servizi Settore
delle Costruzioni

Enti paritetici delle Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza
Costituiti da Assimpredil-ANCE e FeNEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL

In collaborazione con:



SISTEMA BILATERALE DELLE COSTRUZIONI

REGOLARITÀ SICUREZZA FORMAZIONE



SENZA PERICOLO

La bilateralità per imprese e lavoratori

venerdì 5 luglio ore 9:30 -13:30

Salone d'Onore - Triennale di Milano - Viale Alemagna 6

Introduzione al convegno e relazione di presentazione
Filippo Falzone - Presidente Esem a nome degli Enti Bilaterali milanesi

tavola rotonda

Argomenti:

La formazione in edilizia: obblighi e opportunità

Dall'assistenza tecnica in cantiere all'asseverazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza

Gestione e controllo della manodopera impiegata nei cantieri - potenzialità della rete delle Casse Edili
Risultati, economie di scale e potenzialità della rete delle Casse Edili Lombarde: EDILCONNECT

Relatori:

Enrico Vizza - Vicepresidente CPT Milano a nome degli Enti Bilaterali milanesi

Franco Turri - Vicepresidente CNCPT a nome degli Enti Bilaterali nazionali

Massimo Calzoni - Presidente Formedil a nome degli Enti Bilaterali nazionali

Orlando Saibene - Coordinatore Relazioni Industriali ANCE Lombardia

Marco Di Girolamo - a nome di Feneal UIL, Filca CISL e Fillea CGIL Lombardia

Rino Pavanello - Presidente CIIP

Claudio Zanin - INAIL Direzione Regionale Lombardia

Paolo Pennesi - Direttore Generale Attività Ispettive Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Moderatore:

Bruno Giordano - Magistrato Tribunale di Milano

Alle ore 14.30 approfondimento tecnico su EDILCONNECT: gestione dei cantieri verifica della congruità

Nell'arco della giornata, è prevista una visita guidata con il curatore della mostra "Senza Pericolo!"



CONVEGNO GRATUITO AD ISCRIZIONE OBBLIGATORIA

Iscrizioni on line sul sito www.osservatoriosicurezzaalavoro.it

Segreteria OSL: 02.62586543 - 02.48708552



Prot. n° 5820/p/ep

Roma, 27 giugno 2013

A tutte le Casse Edili

e, p.c. ai componenti il
Consiglio di Amministrazione
della CNCE

Loro sedi

Comunicazione n ° 521

Oggetto: art. 31 Decreto Legge 69/2013

Si comunica che il Decreto Legge 21 giugno 2013 n. 69 contiene, all'art. 31 "semplificazioni in materia di Durc", alcune disposizioni riguardanti il rilascio del documento di regolarità contributiva.

Si segnala, innanzitutto, la conferma dell'obbligo, per le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori, dell'acquisizione d'ufficio del Durc, in particolare ai fini del pagamento dei lavori all'impresa affidataria e a quelle subappaltatrici.

E' confermato, inoltre, l'intervento sostitutivo delle stazioni appaltanti e degli altri enti aggiudicatori, con il pagamento diretto nei confronti degli enti previdenziali e assicurativi e della Cassa Edile nei casi di Durc, richiesti per stati di avanzamento lavori, che segnalino un'inadempienza contributiva.

Nel ribadire che il Durc deve essere acquisito d'ufficio in tutte le fasi riguardanti lo svolgimento dell'appalto (verifica autodichiarazione, aggiudicazione, stipula contratto, SAL e liquidazione finale), il decreto ne stabilisce la validità di 180 giorni dalla data di emissione e ne consente l'utilizzo, nello stesso periodo, anche per finalità diverse.

La norma precisa, infatti, che il Durc richiesto per verifica dell'autodichiarazione per la partecipazione alla gara d'appalto può essere utilizzato, se in corso di validità, anche per le fasi di aggiudicazione e di stipula del contratto mentre il Durc richiesto per SAL è valido anche per certificati di collaudo, regolare esecuzione

Sede: via Alessandria, 215 00198 Roma Tel: 06852614 - Fax: 0685261500

www.cnce.it e-mail: info@cnce.it

o conformità ma non è utilizzabile per il pagamento del saldo finale, per il quale è in ogni caso necessaria l'acquisizione di un nuovo Durc.

La maggiore innovazione introdotta riguarda l'obbligo per le stazioni appaltanti di acquisire il Durc, dopo la stipula del contratto, ogni 180 giorni e di utilizzarlo per il pagamento dei SAL che ricadono all'interno del periodo di validità di ciascun documento.

Appare evidente come tale norma comporti un cambiamento rilevante nella procedura seguita dal sistema delle Casse Edili che, ad oggi, effettua la verifica della regolarità contributiva dell'impresa in relazione al periodo di esecuzione dei lavori oggetto di ogni specifico SAL.

Nel fare riserva di fornire ulteriori riflessioni ed indicazioni operative su quest'ultimo punto successivamente all'esame in corso da parte delle Associazioni nazionali, si sottolinea, infine, che il decreto prevede, come modalità di invito alla regolarizzazione, l'invio di una PEC all'impresa o al suo consulente con l'indicazione analitica delle cause di irregolarità.

Nel rimanere a disposizione, si allega alla presente il testo della normativa in esame.

Cordiali saluti

Il Vicepresidente
Emilio Correale



Il Presidente
Giorgio Forlani



Allegato: uno

Sede: via Alessandria, 215 00198 Roma Tel: 06852614 - Fax: 0685261500
www.cnce.it e-mail: info@cnce.it

DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69

Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. (13G00116)

Vigente al: 25-6-2013

TITOLO II**SEMPLIFICAZIONI****CAPO I****MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA****Art. 31**

(Semplificazioni in materia di DURC)

1. All'articolo 13-bis, comma 5, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, le parole: «di cui all'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,» sono soppresse.

2. Al codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 38, comma 3, le parole da: «resta fermo» fino a: «successive modificazioni e integrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «resta fermo per le stazioni appaltanti e per gli enti aggiudicatori l'obbligo di acquisire d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva»;

b) all'articolo 118, comma 6, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.».

3. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nelle ipotesi previste dai commi 4 e 5 del presente articolo, in caso di ottenimento da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, i medesimi soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 trattengono dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

4. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, acquisiscono d'ufficio, attraverso strumenti informatici, il

documento unico di regolarita' contributiva (DURC) in corso di validita':

a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all'articolo 38, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

b) per l'aggiudicazione del contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006;

c) per la stipula del contratto;

d) per il pagamento degli stati avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture;

e) per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformita', l'attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale.

5. Il documento unico di regolarita' contributiva (DURC) rilasciato per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha validita' di centottanta giorni dalla data di emissione. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, utilizzano il DURC in corso di validita', acquisito per l'ipotesi di cui al comma 4, lettera a), del presente articolo, anche per le ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma. Dopo la stipula del contratto, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 acquisiscono il DURC ogni centottanta giorni e lo utilizzano per le finalita' di cui al comma 4, lettere d) ed e), del presente articolo, fatta eccezione per il pagamento del saldo finale per il quale e' in ogni caso necessaria l'acquisizione di un nuovo DURC.

6. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, acquisiscono d'ufficio il documento unico di regolarita' contributiva (DURC) in corso di validita' relativo ai subappaltatori ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 118, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonche' nei casi previsti al comma 4, lettere d) ed e), del presente articolo.

7. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai fini della verifica amministrativo-contabile, i titoli di pagamento devono essere corredati dal documento unico di regolarita' contributiva (DURC) anche in formato elettronico.

8. Ai fini della verifica per il rilascio del documento unico di regolarita' contributiva (DURC), in caso di mancanza dei requisiti per il rilascio di tale documento gli Enti preposti al rilascio, prima dell'emissione del DURC o dell'annullamento del documento gia' rilasciato, invitano l'interessato, mediante posta elettronica certificata o con lo stesso mezzo per il tramite del consulente del lavoro nonche' degli altri soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni, indicando analiticamente le cause della irregolarita'.



Prot. n° 5823/p/ep

Roma, 4 luglio 2013

A tutte le Casse Edili

e, p.c. ai componenti il
Consiglio di Amministrazione
della CNCE

Loro sedi

Comunicazione n ° 522

Oggetto: formazione Fondimpresa

Si comunica che la scrivente ha valutato con il Formedil la possibilità di estendere alle Casse Edili la partecipazione, insieme a Scuole Edili e Cpt, al Piano formativo di sistema con l'Avviso 4/2012 di Fondimpresa, scadenza 16 settembre p.v., che lo stesso Formedil si accinge a presentare.

Requisito indispensabile per la partecipazione è l'iscrizione della Cassa Edile a Fondimpresa che, se non ancora attivata, deve essere richiesta a FIMA entro e non oltre il 15 agosto p.v., per poter dimostrare l'avvenuta iscrizione tramite cassetto previdenziale.

Le azioni formative riguardanti le Casse Edili sono finalizzate alla conoscenza delle norme contrattuali relative, in particolare, al ruolo degli enti paritetici (della durata di 24 ore) e all'approfondimento delle innovazioni legislative inerenti il rilascio del Durc (della durata di 16 ore).

Possono partecipare all'iniziativa esclusivamente i dipendenti delle Casse Edili, funzionari, tecnici e operai. Sono esclusi dirigenti, consulenti, collaboratori e Consiglieri di amministrazione.

Nelle azioni formative si privilegia la partecipazione di donne, over 45, stranieri, contratto di inserimento e reinserimento, lavoratori sospesi e anche di quegli Enti che non hanno mai beneficiato di attività formative finanziate da Fondimpresa a partire dal 2007. Tali requisiti costituiscono punteggio ai fini della valutazione del Piano.

Sede: via Alessandria, 215 00198 Roma Tel: 06852614 - Fax: 0685261500

www.cnce.it e-mail: info@cnce.it

Le azioni formative, nel caso di approvazione del Piano di sistema intitolato **“FOR.S.E. FORMare per il Settore Edile”**, non saranno avviate comunque prima del 2014.

Sarà cura della Cnce comunicare l'organizzazione e la calendarizzazione dei corsi definite dal Formedil.

Le Casse Edili interessate a partecipare al Piano formativo devono inviare **entro Mercoledì 10 luglio p.v.** una mail di adesione alla Cnce che provvederà a trasmetterla al Formedil.

Successivamente il Formedil invierà la restante documentazione utile alla definizione del Piano Nazionale.

E' necessario evidenziare che, nei limiti del budget di piano di cui al Bando, a seconda della risposta formativa ricevuta, si potrà definire il numero dei partecipanti, privilegiando comunque la presenza di almeno una persona per Ente aderente.

Cordiali saluti

Il Vicepresidente
Emilio Correale



Il Presidente
Giorgio Forlani



Sede: via Alessandria, 215 00198 Roma Tel: 06852614 - Fax: 0685261500
www.cnce.it e-mail: info@cnce.it



Prot. n° 5832/p/ep

Roma, 15 luglio 2013

A tutte le Casse Edili

e, p.c. ai componenti il
Consiglio di Amministrazione
della CNCE

Loro sedi

Comunicazione n ° 523

Oggetto: rilascio Durc via PEC

Si informano le Casse Edili che dal prossimo 2 settembre le richieste di rilascio di Durc dovranno obbligatoriamente contenere l'indirizzo PEC al quale sarà recapitato il documento.

Tale obbligo riguarderà le richieste presentate non solo dalle Stazioni appaltanti, dagli Enti aggiudicatori o dalle SOA ma anche quelle che perverranno dalle imprese; queste ultime potranno indicare il loro indirizzo PEC o quello del consulente, secondo quanto previsto all'art. 31 del Dlgs 69/2013 (si veda Comunicazione Cnce n. 521 del 27 giugno 2013).

Sempre dal 2 settembre 2013 le Casse Edili, unitamente alle sedi territoriali di INPS e INAIL, recapiteranno i Durc esclusivamente tramite PEC agli indirizzi indicati dai richiedenti.

Non è il caso di sottolineare i vantaggi insiti nella citata innovazione (riduzione dei tempi di consegna, diminuzione dei rischi di falsificazione, riduzione dei costi per gli enti gestori, etc.), poiché il sistema delle Casse Edili utilizza lo strumento della PEC già da diversi anni ed ha anticipato in tale direzione anche le scelte degli Istituti pubblici.

E' opportuno, inoltre, rilevare come l'eventuale necessità di una trasmissione del Durc – ricevuto dall'impresa via PEC – a soggetti non tenuti all'utilizzo di tale strumento (ad esempio i committenti privati o le amministrazioni di altri Paesi) sia superata dalla possibilità di utilizzare la stampa del documento allegato alla mail certificata.

Sede: via Alessandria, 215 00198 Roma Tel: 06852614 - Fax: 0685261500
www.cnce.it e-mail: info@cnce.it

L'apposizione, infatti, sul Dure del cosiddetto "glifo", cioè di un contrassegno generato elettronicamente, consente di assicurare la provenienza e la conformità all'originale del documento cartaceo secondo quanto previsto dal DL 30 dicembre 2010 n. 235.

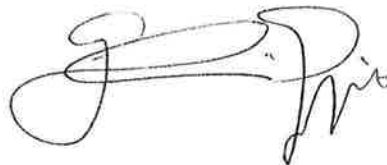
In ogni caso la scrivente si è riservata, prima del 2 settembre p.v., di sottoporre al Comitato tecnico Dure eventuali problematiche relative alla tematica in esame.

Nel restare a disposizione, si inviano i migliori saluti.

Il Vicepresidente
Emilio Correale



Il Presidente
Giorgio Forlani



Sede: via Alessandria, 215 00198 Roma Tel: 06852614 - Fax: 0685261500
www.cnce.it e-mail: info@cnce.it



Prot. n° 5860/p/ep

Roma, 25 luglio 2013

A tutte le Casse Edili

e, p.c. ai componenti il
Consiglio di Amministrazione
della CNCE

Loro sedi

Comunicazione n ° 524

Oggetto: protocollo ANCL – CNCE

Si trasmette, in allegato, il protocollo sottoscritto nella giornata odierna dalla Cnce e dall'Associazione nazionale dei consulenti del lavoro – ANCL, finalizzato alla realizzazione di confronti tecnici in merito agli adempimenti organizzativi e procedurali delle imprese verso le Casse Edili.

Sarà cura della scrivente di informare gli enti territoriali sulle risultanze dei futuri incontri con i rappresentanti della citata Associazione.

Cordiali saluti.

Il Vicepresidente
Emilio Correale

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Emilio Correale', is positioned below the printed name of the Vice President.

Il Presidente
Giorgio Forlani

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Giorgio Forlani', is positioned below the printed name of the President.

Allegato: 1

Sede: via Alessandria, 215 00198 Roma Tel: 06852614 - Fax: 0685261500
www.cnce.it e-mail: info@cnce.it

PROTOCOLLO D'INTESA NAZIONALE



**COMMISSIONE NAZIONALE
PARITETICA PER LE CASSE EDILI**



Roma 25 luglio 2013

PROTOCOLLO D'INTESA NAZIONALE

TRA

C.N.C.E. - Commissione Nazionale paritetica per le Casse Edili –

rappresentata dal suo Presidente Giorgio Forlani

da una parte

e

A.N.C.L. - Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro Sindacato Unitario -

rappresentata dal suo Presidente Nazionale Francesco Longobardi

dall'altra

considerato

- che la CNCE è l'ente nazionale cui sono demandati i compiti di indirizzo, controllo e coordinamento delle Casse Edili;
- che le Casse Edili sono enti costituiti in ciascuna provincia/regione sulla base della previsione dei CCNL per i lavoratori delle imprese edili e ad esse è affidato il compito di erogare ai lavoratori una parte importante del trattamento retributivo dovuto dalle imprese;
- che l'ANCL, è l'associazione rappresentativa dei Consulenti del Lavoro quali professionisti specializzati nella gestione delle problematiche del mondo del lavoro;
- che l'ANCL è organizzata a carattere nazionale, regionale e provinciale

premesso

- che le Casse Edili hanno acquisito una rilevante funzione pubblicistica connessa al rilascio del Durc unitamente ad INPS e INAIL;
- che il positivo adempimento agli obblighi contributivi nei confronti delle Casse Edili, indispensabile per l'ottenimento del Durc, rischia di essere compromesso a causa della complessa regolamentazione della normativa lavoristica;

- che Cnce e ANCL, nello svolgere i propri compiti istituzionali, possono facilitare l'evoluzione dei rapporti tra imprese e Casse Edili secondo criteri di massima efficienza ed economicità;
- che, in particolare, per le caratteristiche professionali dei suoi componenti, l'ANCL è stata ritenuta la struttura professionale più idonea ed in grado di offrire un supporto particolarmente valido per il perseguimento delle iniziative e delle linee di intervento sopra enunciate;
- che alla stregua delle considerazioni sopra esposte le parti hanno ravvisato l'opportunità di predisporre criteri di collegamento tra l'attività del sistema delle Casse Edili con quella dei Consulenti del Lavoro, nell'espletamento di compiti istituzionali in ambito territoriale e nazionale.

Tutto ciò premesso, nel rispetto della reciproca autonomia

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1. Tra la CNCE e l'ANCL viene istituito un gruppo di lavoro per lo studio e l'elaborazione di procedure di semplificazione dei rapporti con le Casse Edili ad iniziare dalla raccolta di quesiti tecnico – organizzativi posti dai Consulenti e dalla diffusione agli associati ANCL delle risposte e delle indicazioni fornite dalla Cnce.
2. Il gruppo di lavoro, composto da minimo due membri per ciascuna parte, definirà cadenze e contenuti degli incontri, destinati ad affrontare l'analisi delle problematiche più generali e delle conseguenti iniziative di intervento.
3. Nel perseguimento delle sopra indicate finalità di comune interesse, il gruppo provvederà altresì ad individuare specifiche materie di studio e approfondimento sui sistemi informatici in uso presso le Casse Edili.
4. Nel quadro della collaborazione associativa prevista dal presente protocollo, la Cnce verificherà la possibilità di ospitare contributi dell'ANCL all'interno di Edilnews.it, periodico on line sul mondo dell'edilizia.

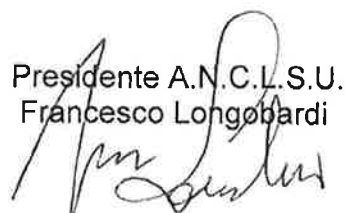
In fede Roma, 25 luglio 2013

Presidente CNCE

Giorgio Forlani



Presidente A.N.C.L.S.U.
Francesco Longobardi





Prot. n° 5861/p/ep

Roma, 25 luglio 2013

A tutte le Casse Edili

e, p.c. ai componenti il
Consiglio di Amministrazione
della CNCE

Loro sedi

Comunicazione n ° 525

Oggetto: trasmissione accordo

Si trasmette, in allegato, il testo dell'accordo sottoscritto nella giornata odierna da tutte le Associazioni costituenti il Comitato della bilateralità.

La Commissione si riserva di definire, in occasione della prossima riunione del proprio Consiglio di Amministrazione, le modalità operative con cui realizzare il monitoraggio sull'applicazione della verifica di congruità da parte di tutte le Casse Edili, affidatole dalle parti sociali nazionali.

Con i migliori saluti.

Il Vicepresidente
Emilio Correale

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Emilio Correale', is positioned below the typed name of the Vice President.

Il Presidente
Giorgio Forlani

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Giorgio Forlani', is positioned below the typed name of the President.

Allegato: 1

Sede: via Alessandria, 215 00198 Roma Tel: 06852614 - Fax: 0685261500
www.cnce.it e-mail: info@cnce.it